



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PLUSVALENZA DA REALIZZO INFRAGRUPPO: REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELLA PEX

- Sentenza del 24/03/2026, dep. 09/04/2026, n. 1434/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 8

Composizione

- Pres. Proietto
- Rel. Napoleone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - 178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 538 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Ires – Liquidazione di società partecipata infragruppo - Plusvalenza – *Participation exemption* (PEX) – Condizioni - Individuazione.

Massima

In tema di IRES, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze da partecipazione (c.d. *participation exemption*), disciplinato dagli artt. 87 e 89 del d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla plusvalenza realizzata mediante distribuzione dell'attivo conseguente alla liquidazione di una società partecipata estera infragruppo, il contribuente è tenuto a dimostrare, sin dall'inizio del possesso della partecipazione e con riguardo a ciascun periodo d'imposta rilevante, la sussistenza del requisito della non localizzazione della partecipata in Stati o territori a fiscalità privilegiata, attraverso la verifica del superamento dell'*Effective Tax Rate Test* (ETR) e del *Nominal Tax Rate Test*



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

(NTR) di cui all'art. 47-bis del d.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che il beneficio fiscale non può essere riconosciuto sulla base della sola situazione esistente al momento della liquidazione o del realizzo della plusvalenza, essendo invece necessaria la prova della continuità del requisito per l'intero periodo di possesso fiscalmente rilevante.

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 87
- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, 47-*bis*

Vedi

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2026